

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**  
STATUTO

17

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1, lettera b) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:

"Pro Service Società cooperativa sociale"

siglabile: "Pro Service s.c.s.", con o senza interpunzione.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Collegno (TO) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici e filiali ed altre unità locali altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

18

dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, quali ad esempio gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali o dagli organi giudiziari, nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni e-

economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per

la realizzazione dello scambio mutualistico, i

soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di

legge e delle previsioni del regolamento interno,

instaurano con la Cooperativa un ulteriore

rapporto di lavoro, in forma subordinata o

autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla

vigente legislazione.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività

anche con terzi e in particolare, al

fine del miglior conseguimento dell'oggetto

sociale e degli scopi mutualistici, potrà

avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di

prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di

cui sopra, potrà avvalersi di comitati tecnici consultivi e

di procedure di programmazione pluriennali finalizzate

allo sviluppo dell'impresa o all'ammodernamento

aziendale; potrà altresì costituire fondi per lo

sviluppo tecnologico ed il potenziamento dell'impresa.

Art. 4 -Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società così come

definita all'articolo precedente, nonché i

requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti

attività:

1) attività di raccolta, raccolta differenziata,  
preselezione, cernita, trasferimento, trasporto,

intermediazione senza detenzione di scarti di lavorazione e

sottoprodotti, di rifiuti in genere, di rifiuti urbani, di

rifiuti speciali non pericolosi, di rifiuti recuperabili e

di rifiuti pericolosi, trattamento, riutilizzo,

rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione,

ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti

di ogni classificazione e morfologia, di rifiuti pericolosi

e non, o di loro frazioni separate, nonché di

materie prime, a mezzo di contenitori, automezzi,

attrezzature, impianti e tecnologie specifiche;

attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene

ambientale con spazzamento di rifiuti urbani esterni,

lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni,

bonifiche, pulizia degli arenili; bonifiche di siti ed

aree inquinate;

2) attività di riparazione e recupero di oggetti

destinati alla vendita degli stessi;

3) attività di legatoria, recupero e restauro

materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte,

servizio di stampa off-set; servizi editoriali

Pro  Service S.C.S.

Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)

Partita Iva 11951550018

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

21

di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche ed

archivi; fornitura di riproduzioni e recapito

nell'ambito del prestito bibliotecario;

4) gestione servizi di guardaroba, lavanderia, piccoli

lavori di manutenzione sartoriale su abiti, tessuti ed

effetti piani, stireria e tintoria per ospedali,

alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

5) servizi di vigilanza, portierato, guardiana,

sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;

6) organizzazione e gestione di concerti musicali,

eventi culturali ed espositivi;

organizzazione e gestione di agenzie viaggi e

servizi turistici in genere, montaggio e

smontaggio mostre, fiere ed esposizioni, con

trasporti e traslochi di opere d'arte, servizio di

assistenza ed organizzazione fiere, mostre, congressi,

convegni, meetings, ricevimenti, banchetti e cerimonie in

genere;

7) servizio di rilevazione generale delle utenze,

lettura contatori gas, acqua, elettricità e telefono,

distribuzione bollette e cartelli, agenzia di

recapito, vuotatura e trasporto cassette postali,

affissioni e riscossioni tributi per affissioni, ri-

levazione, gestione e riscossione di ogni e

qualsiasi altro genere di tributo;

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

8) gestione e manutenzione impianti esterni di

illuminazione; costruzione e gestione impianti sportivi e

ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica,

segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera,

orizzontale e verticale;

9) costruzione, gestione e manutenzione di parcheggi,

autorimesse con servizio di lavaggio automezzi, anche nei

porti ed aeroporti;

10) lavori di pulizie generali e speciali,

civili, industriali, ospedaliere e per industrie

alimentari, rifacimento letti, pulizie di camerate,

dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino

mense, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione,

defogliazione, demuscazione e interventi per

la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture

ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie,

autostazioni, metropolitane, aeroporti e

servizi di sguatteria per qualunque tipo di

locale, sia esso ufficio, ambulatorio o

altro, sia per conto di enti pubblici che privati;

11) la gestione di mense e servizi di confezionamento

pasti e di ogni altro servizio di ristorazione, gestione

di spacci, self-service, ristoranti, cucine,

mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi,

centri termali e/o turistici, per conto di enti pubblici

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

e privati; esercizi di caffè, snack bar,

ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie,

centri di preparazione pasti, confezionamento pasti,

servizi di catering, servizi generali e

speciali di cucina e ristorazione;

12) l'assunzione e l'esecuzione in appalto o sub

appalto di lavori ed opere edili e stradali,

generici e specializzati, per conto terzi, sia

pubblici che privati;

13) la costruzione di manufatti edili di

qualsiasi genere e natura; la costruzione, la

manutenzione e la ristrutturazione per conto terzi, sia

pubblici che privati, di stabili e fabbricati di

qualsiasi genere e natura, rustici, urbani, civili,

industriali e commerciali;

14) carpenteria metallica ed assemblaggio di parti e

materiali anche in plastica;

15) la costruzione e l'installazione di impianti

termici, di condizionamento, idrici, antincendio,

elettrici, impianti di elaborazione dati, TV,

videocitofonici, del gas e ad aria compressa;

16) la partecipazione a gare per l'esecuzione e

realizzazione in appalto o sub appalto di opere

pubbliche edili e stradali di qualsiasi genere e natura;

17) l'assunzione di lavori di facchinaggio manuale

Pro  Service S.C.S.

Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)

Partita Iva 11951550018

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

24

e meccanizzato per enti pubblici, statali,

parastatali, locali ed anche per aziende private

o per privati; assumere lavori, manovalanza,

manutenzioni edili, elettriche, stradali e

meccaniche; progettazione, prefabbricazione, montaggio e

smontaggio di impianti industriali, lavori di armamento

ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di

illuminazione, cabine di trasformazione, impianti

elettrostrumentali, progettazione, esecuzione, interventi

di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e

manutenzione in genere di impianti

termoidraulici, termici di ventilazione, di

condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di

gasdotti; installazione, manutenzione, riparazione e

trasformazione di impianti di produzione, trasporto,

distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica

all'interno degli edifici a partire dal punto

di consegna dell'energia fornita dall'ente

distributore, impianti igienici, cucine,

lavanderie, del gas e loro manutenzione; impianti di

sollevamento di persone o di cose per

mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

impianti di protezione antincendio, gestione e

manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e

trasportatori in genere; tinteggiatura e verniciatura di

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

qualsiasi tipo; fornitura e posa in opera di

sistemi di monitoraggio incendi boschivi;

18) l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio

e movimentazione di merci e cose per conto terzi;

19) l'assunzione di lavori di manutenzione degli

impianti in genere, lavori di pulizie, compresi quelli

preliminari e complementari: pulizie di case,

condominii, uffici, negozi, stabilimenti, capannoni,

piazzali e qualsiasi altro lavoro di

pulizie per conto terzi;

20) gestione di attività di potatura e

manutenzione di aree verdi sia private che pubbliche;

21) servizi aziendali di custodia ed annessi;

22) servizi di logistica;

23) attività di trasporto ed autotrasporto di cose per conto

terzi, effettuate personalmente dai soci, su mezzi dei quali

i soci o la società cooperativa siano proprietari,

affittuari, in comodato d'uso, o mezzi in locazione

finanziaria;

traslochi con montaggio e smontaggio mobili, trasporto

combinato, trasporto unimodale e intermodale, di

linea nazionale ed internazionale, di raccolta,

interscambio e distribuzione;

gestione di agenzie di spedizione, doganali e di

recapito anche di valori e documenti; trasporto di

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

persone, con o senza autista, in forma singola e

collettiva; gestione di linee in concessione e servizi

scolastici, sociali ed aziendali;

24) attività di noleggio e/o vendita di attrezzature

e materiali propri della cooperativa in locali

di proprietà della Cooperativa e/o in locali di

proprietà di terzi;

25) commercio in tutte le forme di ricambi ed accessori

nuovi ed usati per autoveicoli, batterie, riparazioni e

rigenerazione di batterie e macchinari, ricerca e sviluppo

di nuove tecnologie sulle batterie;

commercio in tutte le forme di rottami e cascami;

riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche;

26) attività di somministrazione lavoro, ricerca e selezione

del personale.

La Cooperativa, per il conseguimento dello

scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra

attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,

nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le

operazioni contrattuali di natura immobiliare,

mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od

utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o

comunque direttamente o indirettamente attinenti ai

medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione

esemplificativa e non limitativa:

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

1) assumere interessenze e partecipazioni,

nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche

consortili, che svolgano attività analoghe o comunque

accessorie all'attività sociale, al solo scopo di

realizzare l'oggetto principale e non ai fini del

collocamento presso il pubblico; partecipare allo

sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi,

anche consortili, finalizzati a sviluppare ed

agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a

favore dei propri aderenti;

potrà inoltre aderire a consorzi fidi al

fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e

facilitazioni nell'accesso al credito bancario per

sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa,

prestando all'uopo le necessarie garanzie e

fideiussioni;

3) ricevere prestiti dai soci finalizzati

esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale,

stabilendone la disciplina con apposito regolamento

approvato con decisione dei soci, il tutto sotto

l'osservanza della normativa tempo per tempo

vigente in materia e, in particolare, delle norme

che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai

5) organizzare e gestire qualsiasi attività che

favorisca il reinserimento sociale ed i processi di

riabilitazione delle persone svantaggiate di cui

all'art. 3 dello statuto;

6) attuare corsi di formazione professionale e

studio aperti non solo alla compagine sociale

ma anche a coloro che aspirano a farne parte;

7) la cooperativa inoltre si propone di costituire

fondi per lo sviluppo tecnologico o la

ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

8) la cooperativa si propone altresì l'adozione di

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo

sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Per il raggiungimento dello proprio scopo sociale la

Cooperativa richiederà le autorizzazioni e si

avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni

di legge previste per la cooperazione in generale e/o

per gli specifici settori di attività nei quali

opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione

inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio

delle attività di assicurazione, della

sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi

dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive

Pro Service S.C.S.  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91

e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra

operazione comunque vietata dalle vigenti e future

disposizioni di legge.

## TITOLO III

## SOCI

## Art. 5 (Soci)

Il numero dei Soci non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori

coloro che per professione, capacità effettiva

di lavoro, attitudine e specializzazione

professionale maturate nei settori di

cui all'oggetto della Cooperativa, possano

partecipare direttamente all'attività dell'impresa

sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo

sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico

attraverso l'apporto delle proprie prestazioni

lavorative.

In particolare possono assumere la qualifica di Soci

Cooperatori:

- le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4

commi 1 e 2 della già citata legge n. 381/91 e successive

modificazioni;

- le persone disoccupate o che si trovino nella

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

necessità di lavorare.

Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività

nella Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art.

2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i Soci

Volontari saranno iscritti

in apposita sezione del libro Soci ed il loro

numero non potrà superare la metà del numero

complessivo dei Soci.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì

consentita l'ammissione come Soci di elementi

tecnici ed amministrativi nel numero strettamente

necessario al buon funzionamento della Società.

In nessun caso possono essere Soci coloro

che esercitano in proprio imprese o partecipano a

società che, secondo la valutazione dell'Organo

amministrativo, si trovino, per l'attività

svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre

essere Soci persone giuridiche pubbliche o private nei

cui statuti sia previsto il finanziamento e lo

sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile,

potrà essere istituita dalla cooperativa una

categoria speciale di soci cooperatori alla

quale potranno essere ammesse alle assemblee dei soci

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

interessate alla loro formazione ovvero al

loro inserimento nell'impresa, contribuendo

in tale forma al raggiungimento degli scopi

sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale

non potrà in ogni caso superare un terzo del numero

totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale

categoria speciale verrà fissata dall'Organo

amministrativo, al momento dell'ammissione, in

relazione alle varie mansioni, in misura comunque non

superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a

godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno

diritto di voto nelle decisioni relative al bilancio e

nelle assemblee di modifica statutaria e in

quelle di elezione o modifica delle cariche

sociali.

Ai soci iscritti alla categoria speciale può

essere erogato il ristorno previsto

dall'articolo 20.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta

comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

32

aumento del capitale sociale.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono

essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.

11 del presente statuto, il socio appartenente

alla categoria speciale può recedere in

qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3

(tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo

al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo

spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio

appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle

individuate dall'art. 12 del presente statuto:

a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico,

organizzativo e finanziario del suo inserimento

nell'impresa;

c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione

con la compagine societaria;

d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio

appartenente alla speciale categoria potrà essere

escluso dall'Organo amministrativo anche prima del

termine fissato al momento della sua ammissione per il

godimento dei diritti pari ai soci

ordinari.

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

Art. 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare  
domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda dovrà indicare:

a) - nome, cognome, data e luogo di nascita,  
cittadinanza, domicilio e codice fiscale;

b) - sottoscrivere l'interesse a far parte della  
cooperativa;

c) - l'ammontare della quota di capitale che  
intende sottoscrivere;

d) - la dichiarazione di conoscere ed accettare  
integralmente il presente statuto ed i regolamenti  
interni e di attenersi alle decisioni legalmente  
assunte dagli organi sociali;

e) - l'impegno a conferire la propria opera per il  
conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e  
nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in  
rapporto alla quantità di lavoro disponibile in  
cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla  
cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed

e) relativi alle persone fisiche, la domanda di  
ammissione delle persone giuridiche, società,  
associazioni od enti che intendono essere ammessi,

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

34

ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:

1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta;

2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua

LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI

prossima successiva colli  
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o  
nella nota integrativa allo stesso, illustrano le  
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo  
all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio  
dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto  
dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della  
relativa comunicazione da effettuarsi con lettera  
raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge  
e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul

Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente nei  
termini stabiliti dall'organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;

- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo  
amministrativo, a titolo di rimborso delle  
spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato con  
decisione dei soci in sede di approvazione del  
bilancio su proposta degli amministratori;

b) - ad osservare **LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI** interni

e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci

e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della Società, nelle

forme e nei modi compatibili alla categoria di

soci cui sono iscritti, salvo il verificarsi di

una delle cause previste dal presente statuto per

la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano

identici scopi sociali ed esplicano attività

concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore

di terzi esercenti imprese aventi oggetto

uguale od analogo a quello della cooperativa,

salvo espressa autorizzazione dell'organo

amministrativo accordata in considerazione

della tipologia di rapporto di lavoro

instaurato e delle modalità di prestazione dello

stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile

in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità

professionali ed il proprio lavoro, se soci

cooperatori, in relazione al tipo ed allo

stato dell'attività svolta, nonché alla quantità

delle prestazioni di lavoro disponibile per la

cooperativa stessa, come previsto

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

f) a non svolgere azione alcuna che

possa comunque essere in concorrenza o

pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso,

esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può

recedere il socio che abbia perduto i requisiti per

l'ammissione o che non si trovi più in grado di

partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il

cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di

altra natura - instaurato con la cooperativa sia

cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con

raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori

devono esaminarla, entro 60 giorni dalla

ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a

norma di legge e del presente statuto legittimano il

recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli

Amministratori devono darne immediata comunicazione al

socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione può proporre

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

38

opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

**Art. 12 - Esclusione**

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico,

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate

dagli organi sociali;

c) - che non osservi il presente statuto, i

regolamenti sociali, le deliberazioni adottate

con decisioni dei soci e/o degli organi

sociali, salva la facoltà dell'Organo

amministrativo di accordare al socio un termine

non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi ;

d) - che, previa intimazione da parte degli

Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non

adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai

pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi

titolo ;

e) - che svolga o tenti di svolgere attività

in concorrenza con la Cooperativa o comunque

attività contraria agli interessi sociali;

f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta

atti valutabili quale notevole inadempimento come

definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla

Cooperativa;

h) - che nell'esecuzione del rapporto di

lavoro subordinato subisca un provvedimento

di licenziamento per motivi disciplinari, per

giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non

subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per

inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il

socio può proporre opposizione ai sensi di legge,

nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento

della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche

la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione

nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione

- Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed

esclusione sono comunicate ai soci destinatari

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la

Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati

dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate

al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è

promossa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della comunicazione dei

provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso

esclusivamente delle quote effettivamente versate,

eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o

ridotte in proporzione alle perdite imputabili al

capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale,

limitatamente al socio, diventa operativo e,

comunque, in misura mai superiore all'importo

effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del

sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel

patrimonio della Società e non sia stato destinato ad

aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.

2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione

spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni

proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro

180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio

stesso.

Art. 15 -Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari

del socio defunto hanno diritto al rimborso

della quota effettivamente versata, eventualmente

aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le

disposizioni dell'articolo precedente.

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

42

Art. 16 -Termini di decadenza, limitazioni al

rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro

eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in

favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi

del socio deceduto, ove questo non sia stato

richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di

approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto

il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con

deliberazione dell'Organo amministrativo alla

riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società

risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti

non versati, per un anno dal giorno in cui il

recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno

avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto

associativo si manifesta l'insolvenza della

Società, il socio uscente è obbligato verso questa

nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione

della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono

responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

43

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è

formato dai conferimenti effettuati dai soci

cooperatori, rappresentati da quote del valore

nominale non inferiore nè superiore ai

limiti di legge;

b) - dalla riserva legale formata con

quote degli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle

quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote

formato con le somme versate dai soci ai sensi

del precedente art. 9;

d) - da ogni altra riserva costituita con decisione

dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci

cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere

ripartite tra i soci né durante la vita sociale

né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società

senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte,

la propria quota deve darne comunicazione

all'organo amministrativo con lettera

raccomandata A.R., fornendo, con riferimento

all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente

art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro 60 giorni dal

ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il

socio è libero di trasferire la propria

partecipazione e la Società deve iscriverne nel

libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti

previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione

deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro

60 (sessanta) giorni dal ricevimento della

comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

**Art. 19 -Esercizio sociale - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo

amministrativo provvede alla redazione del bilancio

secondo le disposizioni di legge.

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

Il bilancio deve essere presentato alla

decisione dei soci per l'approvazione entro

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero nel maggior termine di 180

(centottanta) giorni nel caso in cui la società sia

tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure

lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della Società, da

segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla

gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio

delibera sulla destinazione degli utili annuali

destinandoli:

a) - a riserva legale nella misura

non inferiore a quanto stabilito dalla legge;

b) - ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui

all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella

misura e con le modalità fissate dalla legge;

c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,

nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7

della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al

capitale effettivamente versato, in misura non

superiore al limite stabilito dal codice civile

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due (2) punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

**Art. 20 -Ristorni**

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

alla quantità e qualità degli scambi mutualistici

intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso,

secondo quanto previsto in apposito regolamento e

comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica / professionalità;

c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 -Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro

competenza dalla legge e dal presente statuto,

nonché sugli argomenti sottoposti alla loro

approvazione da uno o più amministratori ovvero da

tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei

voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione

degli utili e la ripartizione dei ristorni;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477

dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o

del revisore;

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 – 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

48

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano

una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale

determinato nell'atto costitutivo o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni, mentre

verrà deciso in Consiglio di Amministrazione l'istituzione

del prestito soci;

g) la nomina dei liquidatori, i criteri di

svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque

essere adottate mediante deliberazione assembleare con

metodo collegiale.

Art. 22 -Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi -

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

o, in caso di impossibilità o inattività

dei soggetti così indicati, ad opera del

collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio -

mediante avviso, inviato almeno otto (8) giorni prima

o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque

(5) giorni prima di quello stabilito per

l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R.

o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il

telex e la posta elettronica, telegramma e tutti i

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

sistemi di telecomunicazioni) idoneo a garantire la

prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli

aventi diritto al domicilio che risulta dal libro

soci (intendendosi a tal fine per domicilio

anche il numero fax e l'indirizzo di posta

elettronica comunicati dai soci alla società e

debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo -

presso la sede sociale o altrove, purché in

Italia - la data e l'ora della prima e della

seconda convocazione, che deve essere fissata in un

giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette

formalità, l'Assemblea si reputa validamente

costituita quando siano presenti o rappresentati tutti

i soci con diritto di voto e tutti gli

amministratori ed i sindaci, se nominati, siano

presenti od informati, e nessuno si opponga alla

trattazione degli argomenti. In tale caso gli

amministratori e i sindaci, se nominati, che non

partecipano personalmente all'adunanza dovranno

dichiarare per iscritto di essere informati in merito

alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso

di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e

deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

50

conservata agli atti della società.

Art. 23 -Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente  
costituita quando siano presenti, in proprio o per  
delega, tanti soci che rappresentino la  
maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto  
al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente  
costituita qualunque sia il numero dei soci  
intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei  
soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla  
scissione della società, sul trasferimento della sede  
sociale in altre località del territorio dello Stato al  
di fuori del comune di appartenenza, oppure

sullo scioglimento anticipato, tanto in prima  
che in seconda convocazione, le deliberazioni  
devono essere prese con voto favorevole di  
tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti  
dei soci iscritti nel libro dei soci.

Art. 24 -Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col  
sistema dellaalzata di mano, salvo diversa  
deliberazione dell'Assemblea.

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

Art. 25 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

52

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale

è redatto da un notaio.

**Art. 27 - Amministrazione**

La Società può essere amministrata, alternativamente, su  
decisione dei soci in sede di nomina:

a) - da un consiglio di amministrazione  
composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri,  
secondo il numero determinato dai soci al  
momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di  
amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi  
o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della  
nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al momento della nomina del Consiglio, in  
Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed  
eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria  
decisione, il Consiglio stesso elegge nel  
suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice  
Presidente.

**Art. 28 - Poteri degli Amministratori**

L'organo amministrativo è investito dei più  
ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo

quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione

o al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) stendere i bilanci e le relative note integrative

e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto

indicato dalle normative vigenti;

c) predisporre i regolamenti previsti dal presente

statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;

d) determinare gli indirizzi dell'azienda,

nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il

conseguimento degli scopi sociali, stabilendo

all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei

singoli soci;

e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti

all'attività sociale;

f) conferire procure speciali per singoli

atti o gruppi di atti, ferme restando le

facoltà attribuite al Presidente del Consiglio

dall'art.32;

g) assumere e licenziare personale della Società fissandone

le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Società ad organi federali o

consortili;

Pro  Service S.C.S.  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

54

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso

e l'esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di

ordinaria e straordinaria amministrazione che

comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta

eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di

legge e dello statuto siano riservati

all'Assemblea;

k) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti

bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri

relativi, assumere obblighi in ordine a

finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni

con Enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie

attribuzioni, ad eccezione delle materie previste

dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in

materia di ammissione, recesso ed esclusione dei

soci e delle decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei

suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra

loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da

alcuni dei suoi componenti, determinandone il

contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

Art. 29 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

55

Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal  
Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui  
deliberare, oppure quando ne sia fatta  
domanda da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri  
o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso  
inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o  
altra modalità comunque idonea a garantire la prova  
dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima  
dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i  
Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne  
siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione  
sono valide quando vi intervenga la maggioranza  
degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta  
dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 30 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più  
componenti del Consiglio di Amministrazione, gli  
altri provvedono ad integrare detto organo; gli  
amministratori così nominati rimangono in carica sino  
alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018  
**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

56

provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,

quelli rimasti in carica devono ricorrere alla

decisione dei soci per la sostituzione dei

mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta Del Presidente

o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla

decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza

dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale,

ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci

per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui l'organo

amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non

partecipano per due volte consecutive alle riunioni del

consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i

Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di

socio.

Art. 31 - Compensi agli Amministratori

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta un

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

compenso pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) mensile, mentre ai

Consiglieri del Consiglio di Amministrazione verrà

riconosciuto un compenso pari ad Euro 1.000,00 (mille/00)

annuale.

Spetta alla decisione dei soci determinare le

eventuali variazioni sui compensi dovuti agli

Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il

parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare

il compenso dovuto agli Amministratori investiti di

particolari incarichi.

Art. 32 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai

terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e

procuratori nelle liti attive e passive riguardanti

la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria

e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del

Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano

al Vice Presidente, ove nominato.

In caso di impedimento del Presidente il consiglio di

amministrazione può dare specifiche deleghe ai singoli

consiglieri.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici

Via Druento, n°18 - 10093 - Collegno (To)

Partita Iva 11951550018

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

uffici, la firma del Vice Presidente ove nominato, fa

piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa

apposita delibera del Consiglio stesso, potrà

conferire speciali procure, per singoli atti o categorie

di atti con l'osservanza delle norme legislative

vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli

amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle

materie loro delegate.

Art. 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai

sensi di legge, è composto di un sindaco effettivo e di

un supplente nominati, tra i soggetti aventi i

prescritti requisiti di legge, con decisione dei

soci, i quali provvedono pure alla nomina del

Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre (3) esercizi

e scadono alla data della decisione dei soci di

approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui

agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il

controllo contabile sulla società, salvi i casi in

cui detto controllo contabile non debba essere

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**  
esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

Al Collegio Sindacale si applicano le relative

disposizioni dettate in tema di società per azioni.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 -Scioglimento

La Società si scioglie nei casi e con le

modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea

procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di

funzionamento del collegio, in caso di pluralità di

liquidatori;

- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 35 -Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società,

l'intero patrimonio sociale risultante dalla

liquidazione sarà devoluto nel seguente

ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente

versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente

maturati;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge

31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 -Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento

interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti

tra la Società ed i soci, determinando criteri e

regole inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica - per quanto attiene tra l'altro

la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione

del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni

di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori

- l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi

regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione

dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste

per le modifiche statutarie. Negli stessi

regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le

mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle

riserve e devoluzione del patrimonio.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

riserve indivisibili, di devoluzione del

patrimonio residuo e di devoluzione di una quota

degli utili annuali ai fondi mutualistici per la

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

promozione e lo sviluppo della cooperazione sono

inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 -Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono

le vigenti norme di legge sulle società

cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V

del codice civile recante la "disciplina delle

società cooperative", si applicano, in quanto

compatibili, le norme sulla società a

responsabilità limitata.

IN ORIGINALE FIRMATO

ORLANDO SIMONE

ORLANDO MICHELE

FERRO ALESSANDRO

ANTONIO FORNI NOTAIO

**Pro Service S.C.S.**  
Via Druento, n°18 – 10093 - Collegno (To)  
Partita Iva 11951550018

62

**LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI**

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 ME-

DIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-

CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL

D.LGS. 82/2005.